

# Covid-19 & Green Pass

FAQ

Aggiornate al 15 ottobre 2021



# FAQ ufficiali: gli argomenti

- [FAQ PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI](#)
- [LAVORO PUBBLICO E PRIVATO](#)
- [PERSONE GUARITE](#)
- [PERSONE VACCINATE](#)
- [PRIVACY E SICUREZZA](#)

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono inviati?

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?



# FAQ PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (2 di 2)

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

12. Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?

13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?

14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?

15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?

16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?



## 1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021.

- I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
- È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

segue...

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.



## **2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?**

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.



### **3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?**

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.



#### **4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?**

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

- Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
- Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.



**5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono inviati?**

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.



**6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?**

No,

l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.



## **7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?**

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.



**8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?**

Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.



**9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?**

Sì,

tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.



**10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?**

Sì.

Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.



## **11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?**

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.



## **12. Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?**

No.

Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.



**13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?**

Sì.

L'obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso.



## 14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?

Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.



**15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?**

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane.  
È possibile utilizzare il personale dell'azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.



**16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?**

I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.



# Lavoro Pubblico e privato (1 di 2)

Come viene effettuato il controllo della Certificazione verde COVID-19 dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Tutti i pubblici dipendenti devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?

Tutti i lavoratori del settore privato devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?

Chi è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere agli uffici giudiziari?

Come avviene l'accesso ai luoghi di lavoro nella PA di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica?

Avrei dovuto ricevere il codice per scaricare la Certificazione verde, ma non è arrivata la notifica, posso utilizzare un altro certificato?

segue...



# Lavoro Pubblico e privato (2 di 2)

Il lavoratore che effettua la prestazione in lavoro agile deve essere in possesso della Certificazione verde COVID-19?

Il dipendente che non è in possesso della Certificazione verde COVID-19 al momento dell'accesso al luogo di lavoro e ne entra in possesso successivamente, può rientrare al lavoro?

Gli utenti che accedono a un ufficio pubblico devono possedere la Certificazione verde COVID-19?

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità è stata prorogata fino al 30 novembre 2021 dalla circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 43366 del 25 settembre 2021, sono idonee anche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro?

Che cos'è il Digital Green Certificate SDK (Software Development Kit) per la verifica automatizzata del green pass? Come ottenerlo?

Sistemi di verifica automatizzati



## Come viene effettuato il controllo della Certificazione verde COVID-19 dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il [DPCM del 12 ottobre 2021: apre una nuova finestra](#).

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, la verifica dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Potrà essere generalizzata o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all'App "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.



## Tutti i pubblici dipendenti devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?

Sì, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale in regime di diritto pubblico, per accedere ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. L'obbligo riguarda anche il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa), la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), la Banca d'Italia, gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale. Inoltre, l'obbligo di *green pass* vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

L'obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche con contratto esterno

L'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con [circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#).



## Tutti i lavoratori del settore privato devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?

Sì,

dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19.

- L'obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno.
- L'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con [circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#).



## Chi è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere agli uffici giudiziari?

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, il personale, i magistrati, i componenti delle commissioni tributarie, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19.

- Non sono soggetti all'obbligo gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
- L'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con [circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#).



## Come avviene l'accesso ai luoghi di lavoro nella PA di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica?

L'obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 non si applica ai lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla [circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#). Nel settore pubblico, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code. Nelle more del rilascio del predetto codice, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.



## Avrei dovuto ricevere il codice per scaricare la Certificazione verde, ma non è arrivata la notifica, posso utilizzare un altro certificato?

Sì, i lavoratori possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose da 15 giorni (documento valido fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19;
- aver completato il ciclo vaccinale (anche monodose);
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.



## Il lavoratore che effettua la prestazione in lavoro agile deve essere in possesso della Certificazione verde COVID-19?

No, perché il possesso del *green pass* è previsto per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso, nella pubblica amministrazione, il lavoratore che non possiede il *green pass* o non è in grado di esibirlo non può essere adibito per tale motivo a modalità di lavoro agile e risulta assente ingiustificato.

- [Green pass, linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione - controlli nella PA: apre una nuova finestra](#)



**Il dipendente che non è in possesso della Certificazione verde COVID-19 al momento dell'accesso al luogo di lavoro e ne entra in possesso successivamente, può rientrare al lavoro?**

Sì,

perché il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, che ne abilita quindi il rientro in servizio.



## **Gli utenti che accedono a un ufficio pubblico devono possedere la Certificazione verde COVID-19?**

No,

gli utenti che accedono a un ufficio pubblico non devono possedere la Certificazione verde COVID-19, in quanto il relativo obbligo è previsto ai fini dell'accesso ai luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della Certificazione verde ed esibirla su richiesta.



**Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità è stata prorogata fino al 30 novembre 2021 dalla circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 43366 del 25 settembre 2021, sono idonee anche ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro?**

Sì,

l'obbligo del possesso di Certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso al luogo di lavoro non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con [circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#).


In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 30 novembre 2021, con [circolare Ministero della salute n. 43366 del 25 settembre 2021 - pdf: apre una nuova finestra](#), devono ritenersi idonee per l'esonero dall'obbligo del possesso del *green pass* per l'accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.



## Che cos'è il Digital Green Certificate SDK (Software Development Kit) per la verifica automatizzata del green pass? Come ottenerlo?

Il Digital Green Certificate SDK (Software Development Kit) consiste in un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source. Consente di integrare le verifiche delle Certificazioni nei sistemi di controllo degli accessi o della temperatura all'ingresso dei luoghi di lavoro. Rende più semplici e veloci le verifiche da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, anche per evitare possibili assembramenti. La modalità SDK offre le stesse funzionalità dell'App "VerificaC19" mediante la lettura del QR Code della Certificazione, ma in modo automatizzato. Il sistema di integrazione SDK è disponibile dal 13 ottobre 2021 e può essere scaricato da GitHub.

- [Digital Green Certificate SDK](#)



# PERSONE GUARITE

<p>Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio a ottenere la Certificazione verde Covid-19?</p>	<p>Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la Certificazione COVID-19. Che cosa posso fare?</p>	<p>Ho avuto il COVID e fatto una dose di vaccino, mi è arrivata una Certificazione di prima dose valida fino alla seconda, che non devo fare. Quando potrò avere la Certificazione verde COVID-19 valida per un anno?</p>	<p>Ho fatto la prima dose di vaccino e dopo ho preso il Covid-19, posso avere il green pass per vaccinazione completa?</p>
---	---	---	--



## Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio a ottenere la Certificazione verde Covid-19?

- Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il tuo medico curante o l'ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19 che avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo.

Inoltre, se hai fatto la vaccinazione entro 12 mesi dopo la guarigione, riceverai in automatico anche una Certificazione per completamento del ciclo vaccinale



## **Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la Certificazione COVID-19. Che cosa posso fare?**

Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per l'emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione.

Se non hai ricevuto un SMS o email con l'AUTHCODE e non la trovi in APP IO o accedendo con SPID dal sito [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it) è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione.

In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto.



## **Ho avuto il COVID e fatto una dose di vaccino, mi è arrivata una Certificazione di prima dose valida fino alla seconda, che non devo fare. Quando potrò avere la Certificazione verde COVID-19 valida per un anno?**

Tutti coloro che dopo l'infezione COVID-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l'anno dall'esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) riceveranno una nuova Certificazione valida per 12 mesi dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino.

La nuova Certificazione è in sostituzione di quella eventualmente già ricevuta con indicazione a completare il ciclo vaccinale con una seconda dose.

Ciò grazie alla presa d'atto del 24 giugno da parte del Garante della privacy delle misure adottate dal Ministero della Salute per assicurare integrità e riservatezza dei dati sulle infezioni pregresse delle persone vaccinate. In accordo, inoltre, con il parere del CTS del 16 luglio 2021, l'intervallo di validità della vaccinazione nei guariti è stato esteso fino a un anno (non più tra i 90 e i 180 giorni dall'esordio).



## Ho fatto la prima dose di vaccino e dopo ho preso il Covid-19, posso avere il green pass per vaccinazione completa?

- Se hai contratto il Covid-19, dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne prevede due, riceverai la Certificazione verde Covid-19 di vaccinazione completata (1 di 1) se l'infezione Covid-19 è avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo) e hai già avuto un green pass di guarigione.
- Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dall'infezione (data del primo test molecolare positivo) e quindi riceverai il green pass di ciclo completato (2/2) dopo aver effettuato la seconda dose.

Il 16 settembre 2021 sono state emesse le Certificazioni verdi Covid-19 per oltre 56mila persone che si sono ammalate dopo il 14mo giorno dalla prima dose del vaccino e avevano un green pass di guarigione (anche se scaduto). Dal 17 settembre l'emissione del green pass vaccinale dose 1 di 1 per chi si è ammalato dopo 14 gg dalla prima dose è a regime.

[Circolare del Ministero della Salute del 9 settembre 2021 - pdf](#)



# PERSONE VACCINATE

<p><u>Ho fatto la terza dose booster di vaccino, riceverò una Certificazione verde COVID-19?</u></p>	<p><u>Gli iscritti all'AIRE, i dipendenti delle istituzioni dell'UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia possono acquisire la certificazione verde COVID-19?</u></p>	<p><u>Ho fatto oggi la prima dose di vaccino, quando riceverò il green pass?</u></p>	<p><u>Ho avuto il Covid e mi sono vaccinato con una sola dose, quando potrò ottenere la Certificazione per vaccinazione valida per un anno?</u></p>
--	--	--	---



## Ho fatto la terza dose booster di vaccino, riceverò una Certificazione verde COVID-19?

Sì, le nuove Certificazioni per "terza dose" vengono emesse il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola).

I nuovi *green pass* vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo":

- 2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19;
- 3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi.

Nel nostro Paese, il via alla vaccinazione con dose aggiuntiva è stato dato il 20 settembre 2021, quello per la dose booster (richiamo) il 27 settembre. La Piattaforma nazionale DGC ha cominciato a rilasciare le nuove Certificazioni di dose aggiuntiva e booster dai primi di ottobre 2021.



**Gli iscritti all'AIRE, i dipendenti delle istituzioni dell'UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia possono acquisire la certificazione verde COVID-19?**

Sì, anche i dipendenti delle istituzioni dell'UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale.

Seleziona la funzione [Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia](#), inserisci il codice fiscale o l'identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell'AUTHCODE.

Attenzione: se sei in possesso della Tessera Sanitaria, devi ottenere la Certificazione selezionando su questo sito "Utente provvisto di Tessera sanitaria" o negli altri modi e canali disponibili.



## Ho fatto oggi la prima dose di vaccino, quando riceverò il green pass?

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC **dopo 12 giorni** dalla somministrazione ed è **valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.**

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi.



## Ho avuto il Covid e mi sono vaccinato con una sola dose, quando potrò ottenere la Certificazione per vaccinazione valida per un anno?

A partire dal **20 luglio 2021** la Piattaforma nazionale-DGC produrrà le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del **16 luglio 2021**.

Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l'anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per 12 mesi dalla data di somministrazione del vaccino.



# PRIVACY & SICUREZZA

È possibile falsificare o manomettere una Certificazione verde COVID-19?

In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?

Informazioni per gli operatori - App VerificaC19



## È possibile falsificare o manomettere una Certificazione verde COVID-19?

No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall'ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l'autenticità delle Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19).

Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile produrre certificazioni non autentiche. L'app non ha bisogno di essere collegata alla rete per verificare le informazioni sulle Certificazioni. VerificaC19, si collega alla rete unicamente una volta al giorno per aggiornare le chiavi pubbliche di tutti i paesi europei. Nessun dato personale contenuto nelle Certificazioni viene quindi veicolato all'esterno al momento della verifica, né memorizzato sul dispositivo del verificatore.

- Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili su [Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance: apre una nuova finestra](#) e su [DECISIONE DI ESECUZIONE \(UE\) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021: apre una nuova finestra](#)



## In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?

Grazie all'utilizzo di un'App di verifica, che in Italia si chiama **VerificaC19**, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l'autenticità delle Certificazioni.

Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali.

Il QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall'operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione.

La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.



## Informazioni per gli operatori - App VerificaC19

Il codice open source dell'App VerificaC19 è disponibile su Github ai seguenti indirizzi:

- <https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-ios>: apre una nuova finestra
- <https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-android>: apre una nuova finestra

Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili su [Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance: apre una nuova finestra](#) e su [DECISIONE DI ESECUZIONE \(UE\) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021](#)

